

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2024-3361 del 13/06/2024   |
| Oggetto                     | "DPR 59/2013 E SMI - DITTA 3DPR SRL PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI LANGHIRANO, VIA CASCINAPIANO N. 51/A - ADOZIONE DI AUA - PRATICA SUAP 474/2023" |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2024-3486 del 12/06/2024  |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma  |
| Dirigente adottante         | PAOLO MAROLI  |

Questo giorno tredici GIUGNO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)";
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

#### **VISTO:**

l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023.

#### **CONSIDERATO:**

la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Langhirano con nota prot. n. 637 del 10/01/2024 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2024/5017 del 11/01/2024), presentata dalla Società 3DPR S.r.l., nella persona dell'Amministratore e Gestore pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti con sede legale sita in Comune di Langhirano, Via Clodoaldo Leoni 6/8 e stabilimento sito in Comune di Langhirano, Via Cascinapiano n. 51/A, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995), per cui la Società ha fornito valutazione di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica ambientale;

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "fabbricazione articoli in materie plastiche con tecnica della fabbricazione additiva (stampa 3D)";

#### **RILEVATO:**

- che per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con nota prot. n. PG/2024/6573 del 15/01/2024;
- la richiesta di proroga della Ditta per la presentazione della documentazione richiesta acquisita a prot. Arpae n. PG/2024/23795 del 07/02/2024, successivamente concessa dal SUAP con nota prot. 2596 del 12/02/2024 (prot. Arpae PG/2024/27509 del 13/02/2024);
- la documentazione a completamento della Ditta trasmessa dal SUAP in data 19/03/2024 prot. n. 5166 ed acquisita a prot. Arpae n. PG/2024/52456 del 19/03/2024;
- che alla data del 19/03/2024 l'istanza risulta correttamente presentata.

#### **VISTI:**

quanto pervenuto a seguito di indizione di Conferenza di Servizi decisoria con modalità asincrona ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i. di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2024/52095 del 19/03/2024:

- il parere in merito alla compatibilità urbanistica espresso dal Comune di Langhirano con nota prot. n. 6514 del 10/04/2024 ed acquisito a prot. Arpae n. PG/2024/67037 del 11/04/2024, *allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1)*;
- il parere per quanto di competenza di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 25902 del 12/04/2024 ed acquisito a prot. Arpae n. PG/2024/68441 del 12/04/2024, *allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2)*;
- la relazione tecnica di Arpae ST in merito alla matrice emissioni in atmosfera prot. n. PG/2024/89180 del 15/05/2024, *depositata agli atti*;
- il parere in merito alla matrice impatto acustico espresso dal Comune di Langhirano prot. n. 10630 del 11/06/2024 ed acquisito a prot. Arpae n. PG/2024/107691 del 11/06/2024, comprensivo di nulla

osta di Arpae-ST prot. comunale n. 9861 del 31/05/2024, *allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);*

#### **CONSIDERATO CHE per la matrice scarichi idrici:**

nella documentazione di istanza pervenuta la Ditta ha dichiarato:

- *“...che lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, provenienti dall’attività svolta all’indirizzo sopra citato, deriva esclusivamente da metabolismo umano ed è classificabile come refluo domestico...”;*
- *“...le aree cortilizie di pertinenza dell’insediamento sono adibite esclusivamente a parcheggio per le autovetture dei dipendenti e visitatori e transito di automezzi correlato direttamente all’attività svolta...”;*

#### **CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:**

1. l’attività industriale prevede **“fabbricazione articoli in materie plastiche con tecniche della fabbricazione additiva (stampa 3D)”**;
2. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
3. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2030);
4. l’istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
5. è stato dichiarato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell’All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
6. è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II della Parte V del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente:
  - a. **EMISSIONE C1-C2 “Caldaia a metano robur”(potenzialità 35 kW cadauno)**
7. è stata verificata la presenza di impianti non sottoposti al Titolo I come previsto da art.272 comma 5 del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente:
  - a. **EMISSIONE ES1 -ES2 “Estrattori per ricambio aria locali”**
8. è stata dichiarata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell’inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell’art. 272 comma 1 e dell’art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i.;

**RITENUTO** sulla base dell’istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui all’oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

### DETERMINA

#### DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società 3DPR S.r.l., nella persona dell'Amministratore e Gestore pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti con sede legale sita in Comune di Langhirano, Via Clodoaldo Leoni 6/8 e stabilimento sito in Comune di Langhirano, Via Cascinapiano n. 51/A, relativamente all'esercizio dell'attività di *"fabbricazione articoli in materie plastiche con tecnica della fabbricazione additiva (stampa 3D)"*, comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

#### STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

**per le emissioni in atmosfera** per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

#### **EMISSIONE E08 Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio pot. 100 kW**

|   |      |                    |
|---|------|--------------------|
| Polveri   | 130  | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ): | 4000 | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di carbonio:                               | 650  | mg/Nm <sup>3</sup> |

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico-operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

**EMISSIONE E01:** - "Aspirazione generale macchine stampanti 3D a polvere".

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

|   |         |                    |
|---|---------|--------------------|
| Portata massima tal quale:  | 1500    | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno:  | 24      | h                  |
| Durata giorni/anno:   | 350     | giorni             |
| Altezza minima:   | 4       | m                  |
| materiale particellare  | 10      | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Periodicità controllo   | annuale |                    |
| I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa. |         |                    |

**EMISSIONE E02:** - "Pallinatura".

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

|   |     |                    |
|---|-----|--------------------|
| Portata massima tal quale:  | 240 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno:  | 16  | h                  |
| Durata giorni/anno:   | 270 | giorni             |
| Altezza minima:   | 4   | m                  |
| materiale particellare  | 10  | mg/Nm <sup>3</sup> |
| I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa. |     |                    |

**EMISSIONE E03:** - "Pallinatura".

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

|   |     |                    |
|---|-----|--------------------|
| Portata massima tal quale:  | 240 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno:  | 16  | h                  |
| Durata giorni/anno:   | 270 | giorni             |
| Altezza minima:   | 4   | m                  |
| materiale particellare  | 10  | mg/Nm <sup>3</sup> |
| I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa. |     |                    |

**EMISSIONE E04:** - “Aspirazione generale polvere”.

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

|   |         |                    |
|---|---------|--------------------|
| Portata massima tal quale:  | 3000    | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno:  | 16      | h                  |
| Durata giorni/anno:   | 270     | giorni             |
| Altezza minima:   | 7       | m                  |
| materiale particellare  | 10      | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Periodicità controllo   | annuale |                    |
| I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa. |         |                    |

**EMISSIONE E05:** - “cappa aspirazione tintura”.

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

|   |      |                    |
|---|------|--------------------|
| Portata massima tal quale:  | 1400 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno:  | 16   | h                  |
| Durata giorni/anno:   | 270  | giorni             |
| Altezza minima:   | 4    | m                  |
| vapore acqueo   | -    | mg/Nm <sup>3</sup> |
| I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa. |      |                    |

**EMISSIONE E06:** - “Cabina aspirante fase di verniciatura”.

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

|   |         |                    |
|---|---------|--------------------|
| Portata massima tal quale:  | 3400    | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno:  | 2       | h                  |
| Durata giorni/anno:   | 100     | giorni             |
| Altezza minima:   | 4       | m                  |
| polveri totali  | 3       | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Periodicità controllo   | annuale |                    |
| I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa. |         |                    |

**EMISSIONE E06:** - “Cabina aspirante fase di appassimento”.

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

|   |         |                    |
|---|---------|--------------------|
| Portata massima tal quale:  | 3400    | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno:  | 2       | h                  |
| Durata giorni/anno:   | 100     | giorni             |
| Altezza minima:   | 4       | m                  |
| Composti Organici Volatili<br>( espressi come C-organico totale)  | 50      | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Periodicità controllo   | annuale |                    |
| I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa. |         |                    |

**EMISSIONE E06:** - “Cabina aspirante fase di incollaggio e pulizia attrezzatura ”.

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

|   |         |                    |
|---|---------|--------------------|
| Portata massima tal quale:  | 3400    | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno:  | 2       | h                  |
| Durata giorni/anno:   | 50      | giorni             |
| Altezza minima:   | 4       | m                  |
| Composti Organici Volatili<br>( espressi come C-organico totale)  | 50      | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Periodicità controllo   | annuale |                    |
| I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa. |         |                    |

**EMISSIONE E07:** - “Compressore per macchine stampanti ”.

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

|                     |     |        |
|---------------------|-----|--------|
| Durata ore/giorno:  | 24  | h      |
| Durata giorni/anno: | 350 | giorni |
| Altezza minima:     | 4   | m      |

**EMISSIONE E09:** - “Cabina formatura manufatti in resina ”.

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

|   |         |                    |
|---|---------|--------------------|
| Portata massima tal quale:  | 3400    | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno:  | 6       | h                  |
| Durata giorni/anno:   | 100     | giorni             |
| Altezza minima:   | 4       | m                  |
| Composti Organici Volatili<br>(espressi come C-organico totale)   | 50      | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Periodicità controllo   | annuale |                    |
| I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa. |         |                    |

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E9 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E9, dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto**

**originanti le emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E9 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**

- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- la comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata;
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni E1 - E4 - E6 - E9 debbono avere una periodicità annuale.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

| <b>Generale</b>  |  |
|--|--|
| Ragione sociale:   | 3DPR S.r.l.  |
| Partita IVA/Codice fiscale:  | 02729590345  |
| Sede legale:   | via clodoaldo leoni 6/8, Comune di Langhirano (PR) |
| Sede locale impianti:  | via Cascinapiano 51/A, Comune di Langhirano (PR)   |
| Coordinate UTM X:  |  |
| Coordinate UTM Y:  |  |
| Attività sede locale (C.C.I.A.):   | fabbricazione articoli in materie plastiche        |
| Settore attività CRIAER:   | 4.13   |
| <b>Indicatori di attività</b>  |  |
| Indicatore 1:  | materie prime ed ausiliarie                        |
| Indicatore 2:  | energia elettrica                                  |
| <b>Parametri di esercizio</b>  |  |
| Giorni/anno funzionamento:   | 270  |
| Altezza media sbocco emissione:  | 4 m  |
| Temperatura media emissioni:   | 293 K  |
| <b>Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni<br/>Kg/anno</b> |  |
| PM (Materiale Particellare):   | 278  |
| Composti organici volatili non metanici (COVNM):                           | 130*   |

\*Consumo massimo teorico di solventi calcolato dalle materie prime dichiarate dalla ditta

#### **Prescrizioni e considerazioni di carattere generale**

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni

autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

#### Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

| Parametro/Inquinante   | Metodi di misura   |
|--|--|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento | UNI EN 15259:2008  |
| Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione          | UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);<br>UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) |
| Monossido di Carbonio (CO)   | UNI EN 15058:2017 (*);<br>ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)  |
| Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub>                | UNI EN 14792:2017 (*);<br>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1);<br>ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico);<br>Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)         |
| Polveri totali (PTS) o materiale particolare                       | UNI EN 13284-1:2017 (*);<br>UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);<br>ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )                                     |

| Parametro/Inquinante  | Metodi di misura      |
|---|-----------------------|
| Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)   | UNI EN 12619:2013 (*) |
| (*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. |                       |

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non

deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”.

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (corrispondente al “Risultato Misurazione” previa detrazione di “Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall’accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell’impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell’Autorità di Controllo per tutta la durata dell’autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l’obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l’attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l’anomalia di funzionamento, il guasto o l’interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall’impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell’impianto stesso (fermo restando l’obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità

almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

**per il rumore** al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Langhirano prot. n. 10630 del 11/06/2024, comprensivo di nulla osta di Arpae-ST prot. comunale n. 9861 del 31/05/2024 (*Allegato 3*) e nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 25902 del 12/04/2024 (*Allegato 2*), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Langhirano si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera e acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Langhirano. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Langhirano, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Langhirano e ad AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Langhirano all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

*Istruttore di riferimento Tommaso Taticchi*

*Rif. Sinadoc: 2024/4670*

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*

## Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

### Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O<sub>2</sub>%,CO<sub>2</sub>%,CO%,H<sub>2</sub>O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest  
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC [aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: [https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

### **Progettazione del punto di misura e campionamento**

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

## Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

| <b>Strutture per l'accesso al punto di prelievo</b> |   |
|---|---|
| Quota > 5m e ≤ 15 m                                 | Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |
| Quota > 15 m  | Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.  |

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

## Allegato 1

Langhirano, lì 10/04/2024

**ARPAE SAC - Parma**  
*PEC aopr@cert.arpa.emr.it*

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 – Parte Quinta “Tutela dell’aria e riduzione delle Emissioni in Atmosfera”  
Legge 26/90 – Tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”

**Pratica SUAP 474/2023 del 28/12/2023 – DITTA 3DPR SRL – VIA CASCINAPIANO N.51/A - 43013 LANGHIRANO (PR)**  
Ubicazione intervento **VIA CASCINAPIANO N.51/A, 43013 LANGHIRANO (PR)**

Con la presente siamo a comunicare relativamente alla pratica in oggetto, che per quanto di competenza si esprime parere favorevole sotto l’aspetto della compatibilità urbanistica.

Distinti saluti.

Il Responsabile del S.U.E. del  
Comune di Langhirano  
Arch. Benedetta Enili  
(File firmato digitalmente)

## Allegato 2

## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0025902  
DATA: 12/04/2024  
OGGETTO: Rif SUAP 474/2023 - DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di voltura e modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale Ditta 3 DPR Srl per l'insediamento in Comune di Langhirano, Via Cascinapiano 51/a.

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Lucia Reverberi

### CLASSIFICAZIONI:


- [04-02-01]

### DOCUMENTI:

| File                               | Firmato digitalmente da | Hash   |
|------------------------------------|-------------------------|--|
| PG0025902_2024_Lettera_firmata.pdf | Reverberi Lucia         | 777C1CA1DEA05889A41C7EC8E8679204<br>A5BDCB833136823B4ED8F6DB2C0DDEB9 |



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.  
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



ARPAE ( Agenzia Prevenzione  
Ambiente energia Emilia Romagna )  
PARMA  
aopr@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO:** Rif SUAP 474/2023 - DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di voltura e modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale Ditta 3 DPR Srl per l'insediamento in Comune di Langhirano, Via Cascinapiano 51/a.

In riferimento alla istanza di AUA pervenuta in data 19.03.2024 ns. prot. 19916 da parte della ditta 3DPR S. R.L. avente sede legale in LANGHIRANO Via Clodoaldo Leoni n. 6/8 C.A.P. 43013 per lo stabilimento di Via Cascinapiano n 51/A, Langhirano PR;

vista la documentazione tecnica allegata all'istanza e tenuto conto che:


la ditta effettua attività di fabbricazione di articoli vari in materie plastiche con la tecnica della fabbricazione additiva (stampa 3d);

l'attività verrà svolta su 16 ore giorno con orario diurno e presenza di personale addetto su n.2 turni; alcuni macchinari quali le stampanti 3D e compressore funzioneranno in automatico, senza presenza di personale, anche dalle 22 alle 06;

i punti di emissione in atmosfera sono i seguenti:

- E01 - Aspirazione generale macchine stampanti 3D a polvere dotato di abbattimento con filtro a tessuto
- E02, E03 - trattamento superficiale tramite pallinatura dotato di abbattimento con filtro a tessuto
- E04 - Aspirazione generale polveri (movimentazione polveri, spazzolatura e soffiatura dei pezzi) dotato di abbattimento con filtro a tessuto
- E05 - Cappa aspirazione tintura dotato di abbattimento con filtro metallico
- E06 - Cabina aspirante fase di verniciatura, di appassimento, di incollaggio e pulizia attrezzatura dotato di abbattimento con filtro a tessuto
- E07 - Compressore per macchine stampanti
- E08 - Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio pot. 100 kW
- E09 - Cabina formatura manufatti in resina dotato di abbattimento con filtro a tessuto
- Es1, Es2 - Estrattori per ricambio aria locali

non saranno presenti scarichi reflui industriali;



preso atto di quanto dichiarato nella Valutazione previsionale di impatto acustico e cioè che *i limiti massimi in assoluto per il rumore sono rispettati presso i confini aziendali e presso i recettori sensibili considerati, sia per il periodo diurno che per quello notturno;*  
*le differenze tra il livello del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale) è inferiore ai 5 dB durante il periodo diurno e inferiore ai 3dB durante il periodo notturno, per tutti i recettori sensibili considerati;*

si esprime parere favorevole in merito alla pratica in oggetto.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Lucia Reverberi

Responsabile procedimento:  
Lucia Reverberi

## Allegato 3



# COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA

## SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Langhirano, lì 11 Giugno 2024

Allo S.U.A.P.  
Comune di Langhirano  
LANGHIRANO

e, p.c. Spett.le IRETI SPA  
Gestione tecnica scarichi industriali  
Sede di PARMA  
ireti@pec.ireti.it

e, p.c. Spett.le ARPAE -  
Sez. Prov.le di Parma  
Area Prevenzione Ambientale Ovest  
aopr@cert.arpa.emr.it

Rif. SUAP : 474/2023 del 28/12/2023

Oggetto: Parere di conformità per matrici : "impatto acustico"  
Autorizzazione unica ambientale per Ditta **3DPR SRL** sede operativa posta in  
**Langhirano Via Cascinapiano 51/A**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTA la richiesta pervenuta dallo S.U.A.P. in data 10/01/2024 prot. n°637 di parere di competenza per la matrice " , "impatto acustico" per autorizzazione unica ambientale per ditta 3DPR SRL, rappresentata legalmente dal Sig. Davide Scaccaglia, con sede legale in Langhirano, Via Leoni, 6/8 e con sede operativa oggetto di AUA posta in Langhirano Via Cascinapiano, 51/A

#### IMPATTO ACUSTICO:

VISTA la scheda settoriale relativa alla matrice: IMPATTO ACUSTICO e suoi allegati si comunica che NULLA OSTA al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale matrice rumore, nel rispetto del parere espresso dal Servizio Territoriale di Parma di ARPAE n. **PG/2024/66969** del 11/04/2024 Sinadoc 15914/2024, pervenuto il 31/05/2024 prot. n°9.861.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
GESTIONE DEL TERRITORIO  
(Ing. Michele GIORDANI)  
Documento firmato digitalmente

prot. Arpae PG/2024/66969 del 11/04/2024  
Sinadoc 15914/2024

Spett.le  
**COMUNE di LANGHIRANO**  
**Settore Tecnico**  
**Settore Uso ed Assetto del Territorio**

c.a. Responsabile del Settore Gestione Teritorio  
ing. Michele Giordano

Inviato con PEC  
[protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it)

**OGGETTO: PRATICA SUAP N. 474/2023 del 28/12/2023 - DPR 160/2010 e smi L.R. n. 4/2000 – Ditta 3 DPR Srl– Istanza di AUA per attività di produzione materie plastiche sita in via Cascinapiano n. 51/A Comune di Langhirano (PR).**

**Parere relativo alla matrice rumore**

Fa seguito alla Vs. istanza prot. n. 6512 del 10/04/2024, acquisita da questi Uffici con prot. Arpae PG/2024/66969 del 11/04/2024 e alla documentazione integrativa, richiesta dallo scrivente Servizio, acquisita da questi Uffici con protocollo Arpae PG/2024/85977 del 10/05/2024.

Premesso che:

- tutte le seguenti considerazioni sono state dedotte dalle valutazioni di impatto acustico redatte dal Tecnico Competente in Acustica, ing. Costantino Gozzi;
- trattasi di un nuovo insediamento produttivo, la cui attività consiste nella produzione di articoli vari in materiale plastico, mediante stampa in 3D;
- le nuove sorgenti sonore dichiarate significative sono riconducibili ad impianti di aspirazione, in uso ai vari macchinari per la stampa, alla cabina verniciatura, alla pallinatrice ecc..;

Considerato:

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest**  
**Via Spalato, 2 | CAP 43125 | tel +39 0521/976111 | | PEC [aopr@cert.arpae.emr.it](mailto:aopr@cert.arpae.emr.it)**

- che ai sensi della vigente classificazione acustica del Comune di Langhirano l'attività in esame è insediata in classe V<sup>^</sup> Area prevalentemente industriale”, confinante con aree inserite in classe IV<sup>^</sup> e III<sup>^</sup>;
- che sono stati presi in considerazione i ricettori residenziali e produttivi ubicati nelle immediate vicinanze;
- che l'attività e nello specifico alcuni macchinari, risultano in funzione per 24 ore, ragione per la quale l'analisi è stata estesa ai periodi di riferimento Diurno e Notturno;
- che le valutazioni di impatto acustico esaminate, attestano la compatibilità dell'attività lavorativa con il clima acustico dell'area interessata;
- che viene dichiarato il rispetto dei valori limite di immissione (assoluti e differenziali);
- che le modalità di sviluppo delle citate valutazioni risultano conformi a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  - La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
  - La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Langhirano approvata in data 28/11/2003 con DCC n. 94 e s.m.i.

**Alla luce di quanto sopra esposto, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.**

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA  
ELENCO NAZIONALE N. 5107- R.R.: RER/00060

*Roberto Marchignoli*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIALE

*Alessandra Copelli*

*Documento firmato digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**